



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CABRAS

c.a.p.09072 – via Trieste, s.n.c. – tel. 0783-290712 – fax 0783-023016

C.F. 90027720953 Codice Univoco Fatturazione Elettronica UFDA1S

email: [oric81400e@istruzione.it](mailto:oric81400e@istruzione.it) pec: [oric81400e@pec.istruzione.it](mailto:oric81400e@pec.istruzione.it)

sito web: [www.istitutocomprensivocabras.edu.it](http://www.istitutocomprensivocabras.edu.it)

Al personale docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche

Al personale ATA con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche

Agli atti

SEDE

Oggetto: Fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno termine delle attività didattiche.

Ordinanza della Corte di cassazione, sez. lavoro, n. 14268 del 05/05/2022 e Ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 16715 del 17.06.24.

L'articolo 1, comma 54 della legge 228 del 2012, interviene in materia di ferie con una disciplina speciale per il personale scolastico modellata su quella già prevista dall'art. 13 e 19 quest'ultimo per il personale a tempo determinato del CCNL 2006/2009, stabilendo che la fruizione delle ferie per i docenti di ruolo e a tempo determinato può avvenire durante i **periodi di sospensione delle lezioni**, in base a quanto stabilito dai calendari scolastici regionali, a meno che, nello stesso periodo, non siano previste attività di scrutinio, esami di stato e altre attività valutative.

L'art. 1, comma 55, della stessa legge 228/2012, che integra le disposizioni previste dall'art. 5 comma 8 della Legge 135/2012, dispone altresì che per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, il trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute debba applicarsi limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/2024 citata in oggetto interviene sulla materia delle ferie del Personale docente e non docente stabilendo che lo stesso personale deve essere informato sulla perdita del diritto al godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni o dell'indennità sostitutiva nel caso in cui non presenti apposita richiesta di volerne usufruire.

La richiesta di ferie, dunque, deve essere formulata dal lavoratore e autorizzata dal dirigente scolastico che di conseguenza non può disporle d'ufficio.

Per quanto esposto

si invita

il personale docente e non docente titolare di contratto a tempo determinato fino al 30.06 – termine dell'attività didattica - a formulare le richieste per la fruizione delle ferie maturate o in corso di maturazione durante i periodi di sospensione delle lezioni o degli altri periodi consentiti;

si avvisa

il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato fino al 30.06 – termine dell'attività didattica - della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.

La presente circolare, vale come notifica a tutti gli interessati.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente scolastico

Prof. Paolo Figus